



Parrocchia San Giuseppe Artigiano in Villanova
Via G. Mazzini, 1 - 00012 Villanova di Guidonia (Roma)
Tel. 0774.529237 - Fax 0774.527368

Mail: parroco.villanova@gmail.com Sito web: www.parrocchiasangiuseppearartigiano.it

STATUTO del CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Art. 1 - Costituzione

È costituito nella Comunità della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP), a norma del Can. 536 § 1 e 2 del Codice di Diritto Canonico, ai sensi del presente Statuto.

Art. 2 - Natura

Il CPP è l'organo nel quale i fedeli laici prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della Parrocchia in forza del proprio ufficio, in coerenza con la ecclesiologia di comunione che il Concilio Vaticano II ha indicato come motivo ispiratore dell'edificare la comunità cristiana (cfr Can. 536 §1).

È inoltre:

- "SEGNO" del popolo di Dio, della varietà dei ministeri e dei carismi in essa diffusi.

- "STRUMENTO" della partecipazione e corresponsabilità dei fedeli in ordine all'edificazione della Chiesa e allo svolgimento della sua missione.

Art. 3 - Finalità

Il CPP ha le seguenti finalità:

- a) riflettere sulla situazione della Comunità Parrocchiale e di tutta la popolazione del territorio;
- b) valutare la situazione della Comunità Parrocchiale in riferimento al territorio;
- c) individuare le esigenze della popolazione e proporre al Parroco gli interventi opportuni;
- d) promuovere l'evangelizzazione di tutta la popolazione del territorio, nel contesto della sollecitudine pastorale e missionaria della Chiesa;
- e) curare in questa prospettiva, la comunione tra i cristiani di diversa formazione culturale, sociale, spirituale e tra le diverse realtà ecclesiali operanti nell'ambito delle nostre Parrocchie;
- f) studiare le modalità di attuazione, nell'ambito della Parrocchia, del Programma Pastorale Diocesano e delle direttive del Vescovo e dei Uffici Pastoralis Diocesani;
- g) elaborare il Progetto Pastorale Parrocchiale, in rapporto al Programma Pastorale Diocesano e verificarne l'attuazione;
- h) armonizzare le diverse iniziative e attività in una visione di pastorale organica, tenendo conto delle specifiche finalità e l'organizzazione propria di ciascun gruppo, associazione, comitato, operanti nella nostra parrocchia;
- i) cooperare efficacemente alla realizzazione delle attività parrocchiali.

Art. 4 - Carattere consultivo

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha solamente voto consultivo (cfr Can. 536 §2).

Art. 5 – Composizione

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è composto da una rappresentanza di tutta quella porzione del popolo di Dio che costituisce la Parrocchia, tenuto conto delle sue articolazioni e dei diversi servizi esercitati dai fedeli nell'apostolato, sia singolarmente, sia in forma associata (cfr. Can. 512 § 2 CJC).

a) Sono membri di diritto:

- Il Parroco che lo istituisce e ne è il Presidente;
- gli altri sacerdoti e diaconi in servizio pastorale nella Parrocchia;
- rappresentanti di Istituti di vita consacrata operanti nel territorio della parrocchia, scelti dal Parroco in accordo con il Superiore o la Superiora;
- I componenti del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici;
- Il Presidente parrocchiale dell'Associazione parrocchiale di Azione Cattolica.
- I Prefetti dei rioni della parrocchia.

b) 12 membri eletti a seguito di consultazione secondo l'art. 11 del presente Statuto.

c) 5 membri nominati dal Parroco, con propria scelta, tenendo conto di eventuali lacune da integrare, affinché il C.P.P. sia al meglio possibile immagine della comunità ecclesiale.

Art. 6

Possono far parte del CPP soltanto i fedeli che siano:

- a. battezzati e cresimati
- b. in piena comunione con la Chiesa Cattolica, sia chierici, sia membri di Istituti di vita consacrata, sia soprattutto laici che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (cfr. Can. 512 § 1 e 3);
- c. di età non inferiore ai 18 anni;
- d. canonicamente domiciliati nella parrocchia od operanti stabilmente in essa.

Art. 7 Il consigliere

Partecipare alla vita Parrocchiale come Consigliere è certamente cosa lodevole; senza spirito personalistico o di protagonismo potrà sperimentare la corresponsabilità nella vita spirituale e pastorale del popolo di Dio, in piena unità con il Pastore.

Corresponsabilità è un termine più ricco di collaborazione. Si può collaborare, anche con impegno e volontà, declinando su altri le responsabilità delle attività cui si collabora; si è corresponsabili quando si assumono le conseguenze delle attività proposte e a cui si partecipa.

Indispensabili ai membri del CPP sono il saper ascoltare con massimo rispetto le opinioni e le proposte di tutti e la carità che li guideranno a vivere momenti di preghiera comune, a dialogare, a crescere nella conoscenza reciproca.

Art. 8 L'incarico di Consigliere del CPP è incompatibile con i ruoli politico-amministrativi, anche sopraggiunti *durante munere*. Sono tali i parlamentari, i responsabili delle amministrazioni (circoscrizioni, comuni, province, regioni), i consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali, gli assessori, i responsabili dei partiti politici e dei sindacati (segretari e similari, anche di zona, responsabili di sezioni o similari) e i candidati ai medesimi ruoli.

Art. 9 Qualora venissero a mancare anche *durante munere* i requisiti sopra elencati i Consiglieri saranno da considerare automaticamente decaduti dal Consiglio Pastorale Parrocchiale e verranno sostituiti dal primo dei non eletti o dal Parroco se erano da lui nominati secondo l'art. 5.

Art. 10 Modalità di elezione

È opportuno che, in parrocchia, venga creata una Commissione elettorale per l'elezione del CPP.

Tale Commissione, presieduta dal parroco, provvederà a:

- a. preparare una lista di candidati con i requisiti sopra esposti;
- b. portare a conoscenza della Comunità, non meno di quindici giorni prima del giorno delle elezioni la lista dei candidati, in modo che gli elettori possano adeguatamente informarsi sui candidati stessi;
- c. indicare con precisione il giorno e il luogo delle elezioni;
- d. allestire il seggio elettorale, che sarà posto nelle immediate vicinanze della chiesa e sarà aperto durante le liturgie domenicali;
- e. provvedere, alla presenza del Parroco, allo spoglio delle schede indicando il numero di voti ottenuto da ogni candidato.

Art. 11 Le elezioni

- a. La consultazione si svolge al termine della celebrazione delle varie Messe della domenica scelta;
- b. Il voto è segreto e risultano eletti i candidati che ricevono il maggior numero di preferenze;
- c. In caso di parità fra più candidati risulta eletto il più anziano tra loro;
- d. I nomi dei candidati saranno stampati su un'unica scheda per la votazione.
- e. Si potranno dare al massimo tre preferenze.
- f. Sono elettori tutte le persone di ambo i sessi della Comunità Parrocchiale, di età non inferiore ai quattordici anni (età in cui si presume sia stato ricevuto il Sacramento della Cresima).

Art. 12 Proclamazione del nuovo Consiglio Pastorale

I nomi dei componenti del nuovo CPP verranno consegnati al Vescovo Diocesano e verranno proclamati la domenica successiva durante la Celebrazione Eucaristica.

Art. 13 - Durata

- a. Il CPP dura in carica quattro anni.
- b. I Consiglieri possono essere rieletti.
- c. I Consiglieri che durante il mandato rinunciano, o sono impossibilitati a continuare o comunque decadono dall'incarico per tre assenze consecutive non giustificate, vengono sostituiti dai primi candidati non eletti.
- d. Il Parroco, qualora ne ravvisi la necessità, sentito il previo parere del Vescovo, può sciogliere il CPP e ricostituirlo entro un anno.
- e. Il CPP decade in caso di sede vacante della Parrocchia.

Art. 14 - Organi

Sono organi del Consiglio Pastorale Parrocchiale:

- a. il Presidente;
- b. l'Assemblea;
- c. la Giunta;
- d. le Commissioni;
- e. il Segretario.

Art. 15 - Il Presidente

Il Parroco è il Presidente del CPP.

Spetta al Presidente:

- a. la convocazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale (almeno tre volte all'anno);
- b. la determinazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- c. la presidenza delle riunioni;
- d. la designazione del Segretario.

Art. 16 - L'Assemblea

L'Assemblea, cioè l'insieme dei Consiglieri, ha funzione consultiva. In essa si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella direzione dell'attività parrocchiale in conformità del Can. 212, § 3 del CJC.

Art. 17 - La Giunta

La Giunta ha il compito di coadiuvare il Presidente nelle attività per le quali egli lo riterrà opportuno.

La Giunta è formata da:

- a. Presidente,
- b. Segretario
- c. tre Consiglieri designati dall'Assemblea del CPP

Art. 18 - Le Commissioni

Le Commissioni si formano tra i membri del CPP, quando si ravvisa la necessità di approfondire tematiche particolari o di seguire settori specifici della vita parrocchiale.

Le Commissioni hanno normalmente un carattere temporaneo e, se necessario, il Presidente può invitare persone esterne per la trattazione di questioni particolari.

Art. 19 - Il Segretario

Il Segretario del CPP viene nominato dal Presidente, scegliendolo all'interno o all'esterno dell'Assemblea. Egli ha il compito di curare quanto serve alla convocazione delle assemblee, di stendere i verbali delle riunioni che saranno conservati presso l'Archivio Parrocchiale, di assicurare il collegamento con le varie strutture, di informare la comunità ai vari livelli

Art. 20 - Convocazioni

- a. Le riunioni in sessione ordinaria del CPP non possono essere inferiori a tre nell'arco dell'anno.
- b. Il CPP può essere convocato in sessione straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chieda un terzo dei membri.
- c. In ogni caso la convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati almeno sette giorni prima della sessione a mezzo lettera in forma cartacea o telematica.
- d. Le sedute sono valide se almeno la metà più uno degli aventi diritto è presente.

Per argomenti specifici, alle riunioni del CPP possono essere invitati, senza diritto di voto, esperti o consulenti.

Art. 21 – Modifiche

Può essere proposto al Parroco di modificare o integrare il presente Statuto su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio e con il voto favorevole della maggioranza e l'approvazione del Vescovo Diocesano.

Art. 22 – Approvazione dello Statuto

Lo Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale deve essere approvato dal Vescovo diocesano.

Don Andrea Massalongo
Parroco

Statuto approvato il 19 agosto 2016
+ Mauro Parmeggiani
Vescovo di Tivoli